



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
Provincia di Roma

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

**Oggetto: Aliquota Imposta Comunale sugli Immobili. Anno 2010.**

L'anno **duemiladieci**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **20.30** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	BAROFFIO ENRICO	Consigliere	X	X	
2	GAMBARINI SERGIO	Consigliere	X	X	
3	CHIURATO LORIS	Consigliere	X	X	
4	TIZZI SILVIO	Consigliere	X	X	
5	BIANCHI LUISA	Consigliere	X	X	
6	GAMBARINI FABIO	Consigliere	X	X	
7	MACCHI LEOPOLDO	Consigliere	X	X	
8	FACOLTOSI ADRIANO	Consigliere	X	X	
9	CARNELLI ANGELO	Consigliere	X	X	
10	CAPOZZA FRANCESCO	Consigliere	X	X	
11	SONZINI GIOVANNI	Consigliere	X	X	
12	PASELLA MARIA RITA	Consigliere	X	X	
13	BATTISTELLA LUCIANO	Consigliere	X	X	
14	VALLINO ANDREA	Consigliere	X	X	
15	BARBESINO GIOVANNI	Consigliere	X	X	
16	DE MICHELI ANTONELLA	Consigliere	X	X	
17	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere	X	X	
			17	0	17
					0

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno all'Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella Furlan.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **Oggetto: Aliquota Imposta Comunale sugli Immobili. Anno 2010.**

L'Assessore Tizzi relaziona soffermandosi sul punto relativo agli alloggi assimilati all'abitazione principale in quanto concessi in uso gratuito a parenti, c.d. "ICI parenti", citando in proposito la nota ministeriale e la risoluzione MEF nonché il parere del revisore, e riferendo della conseguente proposta di riscontrare la nota ministeriale nei termini di cui alla proposta in atti al fine di evitare possibili eccezioni di danno erariale.

In particolare precisa come il regolamento comunale del 2009 abbia previsto l'assimilazione a partire dal primo gennaio 2009 ma che la citata nota ministeriale del 7 settembre 2009 dica che l'esenzione dal versamento dell'Ici riguardi soli le unità immobiliari assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, con conseguente esclusione dal beneficio per gli immobili che sono stati oggetto di assimilazione con delibera divenuta esecutiva successivamente a tale data. Fa presente come pertanto agli alloggi assimilati con la delibera in argomento potrà essere riconosciuta la detrazione per abitazione principale e l'aliquota ridotta eventualmente deliberata dall'ente, ciò alla luce di un'altra risoluzione MEF del 4 marzo 2009 nonché del parere rilasciato sul tema dal revisore dei conti del Comune e letto in corso di seduta dallo stesso Assessore, *in parte qua*.

Evidenzia come il Ministero Economia e Finanza richiami anche la necessità di adottare provvedimenti al fine di evitare possibile impugnativa dei connessi atti impositivi nonché provvedere al recupero del tributo nei confronti del contribuente senza sanzioni o interessi.

Conclude pertanto riassumendo la proposta di procedere, con riferimento alle assimilazioni oltre termine, alla conferma per l'anno 2010 dell'aliquota nella misura del 5 per mille con detrazione di 113,30 e, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dell'aliquota del 7 per mille.

A seguito di una serie di richieste di chiarimenti in corso di discussione il Segretario precisa che dalle note ministeriali in materia è rilevabile una lettura nel senso della coesistenza di due distinti ambiti di competenza, uno statale e l'altro comunale: da un lato, la competenza della norma statale a delineare i casi di esenzione, norma statale che ha inserito fra tali casi le assimilazioni deliberate entro il 29 maggio 2008; dall'altro il previgente e sopravvissuto potere del Comune di decidere l'assimilazione "ICI parenti", con la conseguenza che le assimilazioni successive al 29 maggio 2008 sono sì legittime, in quanto fondate su un potere normativamente riconosciuto ai Comuni, ma non rilevanti ai fini dell'esenzione, e non solo per il rimborso ICI prima casa dallo Stato ai Comuni, ciò posto che in tema di esenzione a decidere è la sola norma statale che, nel caso di specie, ha esentato le sole assimilazioni in vigore al 29 maggio, con la conseguenza che le assimilazioni successive rileveranno solo per eventuali aliquote agevolate.

Il Consigliere Carnelli, a sottolineare come si stia parlando di una voce rappresentante un impegno sostanziale per il Comune, segnala come il valore dell'ICI parenti sia di circa 42.000 euro, ancorché possa essere considerato quasi per 80.000 euro dal momento che sono state escluse numerose domande perché pervenute oltre i termini.

La discussione sul punto si conclude con la lettura del dispositivo della proposta deliberativa in atti da parte dell'Assessore Tizzi.

Il Consigliere Vallino dichiara il voto contrario di Progetto Vedano trattandosi del solito pastrocchio all'italiana.

Il Consigliere Orlandino dichiara il voto contrario di Vedano Progresso più che altro come presa di posizione contro una decisione del Ministero dell'Economia e delle finanze, posto che si tratta di una cosa che va al di là di quelli che sono i poteri dell'Amministrazione.

Il Consigliere Barbesino dichiara il voto contrario rispetto a una decisione assunta all'epoca con le informazioni che al 19 gennaio 2009 la rendevano possibile mentre vi è un'interpretazione che va in direzione contraria a quella che è l'autonomia dei Comuni di regolamentare le condizioni dei propri cittadini.

Il Consigliere Carnelli propone di approvare la proposta deliberativa in atti senza ombra di dubbio.

Indi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- il Comune di Vedano Olona, con modifica regolamentare del 19 gennaio 2009, atti. n. 5, ha previsto, a valere dal 1 gennaio 2009, l'assimilazione ad abitazione principale dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado e della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- per effetto della modifica regolamentare nell'esercizio 2009 i contribuenti, in regola con gli obblighi di autocertificazione da effettuarsi entro il 30 aprile 2009, hanno beneficiato della esclusione dall'imposta per gli immobili concessi in comodato gratuito;
- la perdita di gettito derivante da detta assimilazione, stimata in € 40.000,00.=, è stata assunta a carico del bilancio comunale, come risulta dalla certificazione inoltrata al Ministero delle Finanze ed alla Corte dei Conti Lombardia per il giudizio di congruità;
- il regolamento con le modifiche apportate dalla delibera 5/2009 è stato regolarmente inviato al Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

Preso atto che con nota prot. 23019/2009, in data 7 settembre 2009, il Ministero, esaminato il regolamento modificato, osserva:

- *a norma delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 93/2008, l'esenzione dal versamento dell'ICI, riguarda quelle unità immobiliari assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008.*
- *sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione con regolamento o delibera divenuti esecutivi successivamente a tale data.*
- *agli alloggi assimilati con la delibera in argomento potrà essere riconosciuta l'aliquota ridotta eventualmente deliberata dall'Ente, nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.*

nonché:

- *richiama l'attenzione dell'Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti relativi provvedimenti, anche al fine di evitare possibili impugnative dei connessi atti impositivi.*

Vista la risoluzione MEF 4 marzo 2009 in tema di assimilazioni, la quale prevede che:

- ⇒ *“E' in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero e per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito”;*

ed inoltre:

⇒ *“i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ICI ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”;*

Visto che a norma dell'art. 65 del Regolamento comunale di contabilità, in data 15/04/2010, il Revisore del Conto, in seno all'attività di collaborazione prevista dall'art.239 del TUEL, in merito alla lettera del Ministero dell'Economia e Finanze prot. n.23019/2009 così si esprime:

*“ritenuto comunque opportuno, al fine di evitare possibili impugnative dei connessi atti impositivi, di cui al comma 4, art. 52, del D.Lgs. 446/1997, che il Comune di Veduggio del Garda adotti i provvedimenti sollecitati dal Ministero, in ordine agli alloggi assimilati cui potrà essere riconosciuta l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale.*

*Il Revisore esprime il parere che, in sede di approvazione delle aliquote ICI dell'anno 2010, ai sensi dell' art. 6, comma 1 del D.Lgs. 504/92, il Consiglio Comunale stabilisca per gli immobili assimilati ad abitazione principale di cui all'art. 8, del regolamento, l'applicazione della aliquota agevolata e la detrazione per l'abitazione principale.”*

e inoltre:

*“Ai fini del recupero dell' imposta non versata nell'anno 2009 l'Ente non potrà non tenere conto di quanto previsto dalla disciplina ( favor rei) di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente.”;*

Considerato:

- che l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25-6-2008 n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 in tema di *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, dispone che per il triennio 2009-2011 sia sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi;
- che, nel rispetto della disposizione sopra citata ma, al contempo, per non incorrere in ipotesi di danno erariale, alle abitazioni assimilate si propone di applicare l'aliquota ridotta e la detrazione già stabilita per le abitazioni principali escluse dal beneficio dell'esenzione, ritenendola congrua con le disposizioni normative vigenti;
- che le aliquote ICI per l'anno 2010, vanno integrate con le fattispecie assimilate nella misura sopra quantificata;

Visti:

- il Titolo I, Capo I *“Imposta comunale sugli immobili”*, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che annualmente il consiglio comunale stabilisca l'aliquota ed in caso di mancata adozione della delibera nei termini previsti si applica l'aliquota del 4 per mille;
- l'art. 54, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, di proroga al 30 aprile 2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, e all'art. 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, sulla base del quale *“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”;*
- l'art.1, comma 1 e 2, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, circa l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 19/01/2009 ad oggetto: "Aliquota imposta comunale sugli immobili anno 2009";

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2010:

- l'aliquota nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze;
- l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 113,30.=;
- l'aliquota al 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta alla stessa e per le aree fabbricabili;

Ritenuto, inoltre, di dover aggiornare sulla base dell'indice ISTAT il valore di stima delle aree fabbricabili, con coefficienti di diversificazione in considerazione della località dell'area, dell'esistenza di servizi e di altri fattori ritenuti rilevanti, da ultimo approvate con la delibera Consiliare n. 6, del 30.03.2000;

Acquisito, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.63 bis dello Statuto Comunale;

Con n.12 favorevoli, n.5 contrari (Battistella-Vallino-Barbesino-De Micheli-Orlandino) e nessun astenuto, espressi in forma palese, essendo n. 17 i Consiglieri presenti di cui n.12 votanti

## **D E L I B E R A**

1) di determinare per l'anno 2010 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili, come segue:

- aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- € 113,30.= l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota del 5 per mille e detrazione di € 113,30.= per gli immobili concessi in comodato gratuito di cui all'art. 8, comma 12, del Regolamento;
- aliquota del 5 per mille e detrazione di € 113,30.= per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di cui all'art. 8, comma 13, del Regolamento;
- aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le aree fabbricabili;

2) di determinare per l'anno 2010 il valore di stima delle aree fabbricabili, con coefficienti di diversificazione in considerazione della località dell'area, dell'esistenza di servizi e di altri fattori ritenuti rilevanti, in conformità alla tabella allegata (**Allegato A**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di provvedere, fermo restando la non applicazione di sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al recupero dell'imposta non versata nell'anno 2009 per effetto della modifica regolamentare di cui alla delibera n.5/2009, di assimilazione ad abitazione principale dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado e della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale a titolo di riscontro alla lettera MEF prot. n. 23019/2009;

Successivamente con n.12 favorevoli, n.5 contrari (Battistella-Vallino-Barbesino-De Micheli-Orlandino) e nessun astenuto, espressi in forma palese, essendo n.17 i Consiglieri presenti di cui n.12 votanti

### **D E L I B E R A**

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

<b>PARERI DI COMPETENZA</b>
-----------------------------

**Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Fto CARMELA DONNARUMMA

---

**Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
Fto CARMELA DONNARUMMA

---

**Visto di conformità all'ordinamento giuridico**

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

---

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

**IL PRESIDENTE**  
Fto ENRICO BAROFFIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al .....

Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GABRIELLA DI GIROLAMO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il .....
- Si certifica che la presente deliberazione in data ...**29/04/2010**... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO